

FATCA: principali novità dello schema di decreto ministeriale

Roma, 11 novembre 2014


Gioacchino D'Angelo

AGENDA

- FATCA e CRS: quadro normativo di riferimento
- La bozza di D.M. FATCA: ratio e articolazione
- Le principali novità sull'applicazione della disciplina FATCA in Italia previste nella bozza di D.M.:
 - ✓ Ambito soggettivo: RIFI e Non-Reporting FIIs
 - ✓ Definizioni
 - ✓ Esclusioni oggettive
 - ✓ Opzioni
 - ✓ *Due diligence*


FATCA e CRS in Italia: approccio e quadro normativo

Normativa primaria
(«legge quadro»)



- Ratifica ed esecuzione dell'IGA Italia
- Disposizioni «generali» (e.g. comunicazione all'Agenzia delle entrate, *due diligence* e acquisizione dati, utilizzo informazioni sui titolari dei conti) per l'attuazione dell'IGA Italia e degli «altri Accordi» (CRS)

Normativa secondaria
(decreto ministeriale)



- Specifica per l'Accordo con gli USA (oggi)
- Riprende il contenuto dell'IGA Italia e lo integra con le disposizioni più favorevoli contenute nelle *U.S. Regulations* (IGA Italia: art. 7, c. 1 e Sez. I.C Allegato I)
- Tecnica coerente con l'approccio intergovernativo a FATCA

APPLICAZIONE IN ITALIA DEL FATCA

Le indicazioni della bozza di DM

Ad aprile 2014, sul sito del Dipartimento delle Finanze, è stata pubblicata per la pubblica consultazione la bozza di decreto ministeriale di implementazione dell'IGA Italia.


La consultazione si è conclusa l'8 maggio 2014.

FATCA: disamina delle novità previste dalla bozza di D.M.

Le principali innovazioni rispetto all'IGA che sono contenute nella bozza di D.M. posto in pubblica consultazione riguardano:

1. L'articolazione dell'ambito soggettivo
2. L'integrazione/modifica di alcune definizioni
3. La previsione di opzioni che possono essere attivate dalla IFI
4. L'integrazione di alcune procedure di *due diligence*

FATCA: ratio delle novità previste nella bozza di D.M.



La struttura della bozza di D.M. FATCA

La bozza di D.M. contiene le regole tecniche necessarie per l'applicazione del FATCA in Italia e, in particolare, prevede:

- ✓ Art. 1: definizioni, ambito soggettivo (RIFI e *Non Reporting Italian Fis*) e obiettivo (tipologie di *Financial Account*).
- ✓ Art. 2: procedure di *due diligence* (rinvio ad Allegato I).
- ✓ Art. 3: modalità di applicazione e comunicazione relative al prelievo alla fonte sugli *U.S. Withholdable payments* corrisposti a Istituzioni Finanziarie Non Partecipanti.
- ✓ Art. 4: registrazione presso il portale IRS per l'ottenimento del GIIN (entro il 30/11/2014).
- ✓ Art. 5: contenuto e termini delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate (entro il 30 aprile con possibile proroga per il primo anno).
- ✓ Art. 6: esclusioni soggettive e oggettive.
- ✓ Art. 7: opzioni per: (i) disapplicazione soglie; (ii) *pre-existing obligations*; (iii) *sharing documentation*; (iv) *shared documentation system maintained by an agent*.
- ✓ Art. 8: fornitori terzi di servizi e sistema di sponsorizzazione.
- ✓ Artt. 9 e 10: decorrenza e norme di esecuzione.
- ✓ Allegato I: procedure di *due diligence*.


AMBITO SOGGETTIVO: Financial Institution (FI)

Approccio adottato nella bozza di D.M.

In relazione agli obblighi cui sono soggette le Istituzioni finanziarie italiane (Italian Financial Institutions - IFI) vengono distinte in:

- Reporting Italian Financial Institutions (RIFI)
- Non-Reporting Italian Financial Institutions: distinte tra
 - i. Registered Deemed-Compliant
 - ii. Certified Deemed-Compliant (trate dall'Allegato II all'IGA o dalle U.S. Regulations)
 - iii. Exempt Beneficial Owners

AMBITO SOGGETTIVO: le IFI Reporting e Non-Reporting



Reporting Italian Financial Institutions (RIFI)

Elenco contenuto nell'articolo 1, n. 7.1, della bozza di D.M.:

- banche
- società di gestione accentrata
- Poste italiane S.p.a., limitatamente all'attività di BancoPosta
- SIM e SGR
- imprese di assicurazione specificate nonché holding di tali imprese
- OICR
- società fiduciarie
- forme pensionistiche complementari
- istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento
- società veicolo di cartolarizzazione
- trust per i quali: i) il trustee è un'istituzione finanziaria; e ii) il trust medesimo o il trustee siano residenti in Italia
- società holding e centri di tesoreria che rispettano determinati requisiti
- stabili organizzazioni in Italia di Istituzioni Finanziarie estere che svolgono le attività delle RIFI sopra elencate

Non-Reporting Italian Financial Institutions (NRIFI)

Istituzione Finanziaria italiana o altra entità italiana inclusa tra i soggetti «non reporting» perché:

- inclusa tra le IFI non tenute alla comunicazione nell'Allegato II dell'IGA Italia («Exempt Beneficial Owners» e «*Deemed-Compliant FIs*»);
- identificata come «*Deemed-Compliant*» ai sensi delle U.S. Regulations;
- considerata come «beneficiario effettivo esente» nelle U.S. Regulations;
- esclusa dal novero delle Istituzioni Finanziarie nelle U.S. Regulations.

Non-Reporting Italian Financial Institutions (NRIFI)

- Registered Deemed-Compliant Italian Financial Institutions (RDCIFI): istituzioni finanziarie considerate adempienti alle disposizioni FATCA ma tenute a registrarsi presso l'IRS per ottenere un GIIN.
- Certified Deemed-Compliant Italian Financial Institutions (CDCIFI): istituzioni finanziarie considerate adempienti che “auto-certificano” di trovarsi in possesso di determinati requisiti e non effettuano la registrazione.

Non-Reporting Italian Financial Institutions

REGISTERED DEEMED COMPLIANT ITALIAN FINANCIAL INSTITUTIONS

- Non reporting Italian members of participating FIs group
- Qualified Italian credit card issuers
- Qualified Italian CIVs
- Italian restricted funds

CERTIFIED DEEMED COMPLIANT ITALIAN FINANCIAL INSTITUTIONS

- Italian local Financial Institutions
- Certain italian CIVs
- Italian Non-Profit Organizations
- Italian Special Purpose Vehicles
- Italian Nonregistering Local Banks
- I.E. che non hanno conti finanziari

EXEMPT ITALIAN BENEFICIAL OWNERS

- Governo italiano
- Organizzazioni internazionali
- Banca d'Italia
- Poste Italiane
- Cassa dep./prestiti
- Fondi pensioni a contribuzione limitata
- Treaty qualified retirement funds
- Fondi pensione e I.E. di beneficiari effettivi esenti

AMBITO SOGGETTIVO - ESCLUSIONI: entità non considerate IFI

Bozza di D.M. - Art. 6, commi 1, 2, 3

Le U.S. Regulations consentono di non considerare IFI alcune entità.

In particolare si tratta di:

- i. Holding non assicurative, centri di tesoreria e captive finance company che fanno parte di gruppi non finanziari e la cui operatività è dedicata in prevalenza a membri del proprio gruppo.
- ii. Entità di gruppi FATCA-compliant che non intrattengono conti finanziari per soggetti esterni al proprio Expanded Affiliated Group.
- iii. Entità che vengono escluse dal proprio Expanded Affiliated Group in quanto neocostituite a mero scopo di investimento non permanente.

DEFINIZIONI: Investment Entity – Entità di investimento

Bozza di D.M. - Art. 1, c. 1, n. 5.c)

Investment Entity: entità che presenta una delle seguenti caratteristiche:

- (i) svolge principalmente attività di «investimento» in favore di un cliente^(*);
- (ii) è gestita da un'altra FI e il suo reddito lordo deriva da attività di investimento, reinvestimento, negoziazione di attività finanziarie^(*);
- (iii) OICR e veicoli di investimento simili istituiti per svolgere attività di «investimento».

^(*) test su triennio precedente: IE se almeno il 50% del reddito lordo risulta attribuibile ad attività di «investimento».

DEFINIZIONI: U.S. Source Withholdable Payment (USWP)

Bozza di D.M. - Art. 1, c. 1, n. 26

USWP: pagamento di interessi, dividendi, rendite e utili di fonte U.S.

Esclusi da tale categoria i pagamenti:

- (i) relativi a *Grandfathered Obligations* (rapporti contrattuali e strumenti finanziari esistenti al 1° luglio 2014);
- (ii) di interessi o sconti di emissione su obbligazioni a breve termine (rinvio a *Internal Revenue Code* degli Stati Uniti);
- (iii) di redditi effettivamente connessi con lo svolgimento di un'attività commerciale o d'affari svolta negli Stati Uniti e inclusa nel reddito lordo del soggetto percettore per il periodo d'imposta.

Rispetto a IGA: esclusi anche altri pagamenti «non finanziari» (e.g. salari, stipendi, compensi, remunerazioni, emolumenti, locazioni, premi).

DEFINIZIONI: Payments to Non-Participating FIs

Bozza di D.M. - Art. 1, c. 1, n. 27

L'art. 4, c. 1, lett b) dell'IGA prevede che sia comunicato «l'importo complessivo» dei pagamenti corrisposti a ciascuna Istituzione Finanziaria Non Partecipante (NPMI).

La bozza di D.M. stabilisce che tali pagamenti comprendono *«l'importo complessivo dei pagamenti di cui al numero 26^(*), anche di fonte non statunitense, senza tenere conto delle esclusioni ivi previste, distinto per ciascuna NPMI percipiente»*.

(*) *U.S. Source Withholdable Payments (USWP)*

Alternative: (1) comunicazione dei soli USWP; (2) comunicazione di tutti i pagamenti (inclusi pagamenti «non finanziari»).

DEFINIZIONI: Expanded Affiliated Group (EAG)

Bozza di D.M. - Art. 1, c. 1, n. 31

La figura del «gruppo» è presente sia nel D.M. sia nell'IGA (art. 1, c. 1, lett jj): «entità collegata»).

Requisiti comuni: un'entità controlla un'altra entità ovvero le entità sono soggette a controllo comune.

Differenze:

- IGA: *«il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto o del valore in un'entità».*
- Bozza D.M.: *«il controllo comprende il possesso, diretto o indiretto, di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore di un'entità».*

ESCLUSIONI OGGETTIVE: rapporti non considerati conti finanziari

Bozza di D.M. - Art. 6, c. 4

La bozza di D.M., recependo il contenuto dell'Allegato II all'IGA Italia e alcune disposizioni delle U.S. Regulations, esclude a determinate condizioni i seguenti rapporti dal novero dei conti finanziari:

- i. conti di pertinenza di un asse ereditario (adeguatamente documentati)
- ii. conti di garanzia («*escrow accounts*»), che sono stati aperti per garantire un'obbligazione (giudiziaria o contrattuale) del titolare del conto;
- iii. conti pensionistici e piani pensionistici individuali emessi da assicuratori italiani (condizioni: regolamentazione e limiti contributivi);
- iv. polizze collettive TFR sottoscritte dai datori di lavoro a beneficio dei dipendenti.

U.S.
Regs

Annex II
IGA
Italia

OPZIONI: disapplicazione soglie

Bozza di D.M. - Art. 7, c. 1, lett. a)

Eccetto che per i «nuovi conti di entità», le procedure di *due diligence* riportate nell'Allegato alla bozza di D.M. prevedono che le RIFI non hanno obblighi di verifica/identificazione/comunicazione per i conti il cui saldo o valore non superi determinate soglie.

Opzione per le RIFI: disapplicazione delle soglie (con conseguente generalizzato obbligo di verifica/identificazione/comunicazione) per tutti i conti o per specifiche categorie di conti.

OPZIONI: *preexisting accounts*

Bozza di D.M. - Art. 7, c. 1, lett. b)

Anche i «nuovi conti» (i.e. quelli aperti dopo il 1° luglio 2014) possono essere trattati come conti preesistenti a condizione che:

- (i) il titolare/beneficiario del nuovo conto abbia già un conto preesistente presso la medesima RIFI ovvero presso un membro dell'EAG o dello *sponsored FI group della RIFI*;
- (ii) tutti i conti dello stesso titolare/beneficiario siano trattati come un unico conto ai fini degli obblighi di *due diligence* e di comunicazione;
- (iii) per i conti soggetti ad AML, non è necessario sottoporre il nuovo conto a procedure di adeguata verifica antiriciclaggio.

OPZIONI: *sharing documentation*

Bozza di D.M. - Art. 7, c. 1, lettere da c) ad e)

Ratio: consentire a una RIFI o a RIFI che fanno parte dello stesso EAG o *sponsored FI group* di mettere a sistema comune la documentazione relativa alla clientela.

Obiettivo: semplificare le procedure di *due diligence* senza pregiudicarne l'efficacia.

La bozza di D.M. individua i presidi di natura tecnica e informatica che devono essere adottati dalle RIFI per poter attivare l'opzione relativa alla documentazione condivisa all'interno di gruppi di istituzioni finanziarie.

Bozza di D.M. - Art. 7, c. 1, lettere f) e g)

Estensione del sistema di *sharing documentation* che consente alle RIFI di utilizzare la documentazione già acquisita da un'agente mandatario.

OPZIONI: sponsoring system

Bozza di D.M. - Art. 8, commi 2 e 3

Ratio: consentire a una o più RIFI di «spostare» gli obblighi FATCA su un'entità che agisce in qualità di sponsor alle seguenti condizioni:

- i. le RIFI sponsorizzate devono essere *Investment Entity* che non aderiscono al sistema U.S. dei *Qualified Intermediaries*;
- ii. deve essere stipulato un apposito accordo con cui lo sponsor:
 - ✓ accetta di adempiere agli obblighi per conto delle RIFI sponsorizzate;
 - ✓ assolve gli obblighi di registrazione FATCA per il gruppo;
 - ✓ mantiene la propria qualità di sponsor e identifica le RIFI sponsorizzate nelle comunicazioni all'Agenzia delle entrate

E' inoltre previsto che la qualifica dei conti finanziari tra i «nuovi conti» e i «conti preesistenti» possa essere fatta utilizzando la prospettiva dell'entità sponsor e non quella della RIFI sponsorizzata.

DUE DILIGENCE: le previsioni della bozza di D.M. (1)

Conti di persone fisiche

- Preesistenti (Allegato I, Sezione II): prevista *curing procedure* nel caso in cui l'*accountholder* sia identificato come cittadino o residente U.S.A.
- Nuovi (Allegato I, Sezione III): previste procedure alternative per:
 - i. contratti collettivi di assicurazione a valore maturato e contratti collettivi di rendita stipulati da datori di lavoro per i propri dipendenti;
 - ii. contratti assicurativi sulla vita a valore maturato.

Conti di entità

- Per tutti i conti (preesistenti e nuovi): inserito riferimento al «GIIN» come dato che consente di verificare se l'*accountholder* è una Financial Institution.
- Preesistenti (Allegato I, Sezione IV): prevista procedura alternativa che consente di determinare lo status delle entità titolari di conti preesistenti sulla base delle informazioni elaborate da «sistemi automatizzati di codificazione industriale».

DUE DILIGENCE: le previsioni della bozza di D.M. (2)

Regole supplementari (Allegato I, Sezione VI)

Integrate le disposizioni dell'IGA con quelle delle U.S. Regulations:

- Inserita la definizione di «responsabile del rapporto», rilevante per l'applicazione della relativa *aggregation rule*.
- Attribuita validità indefinita alle «prove documentali» e alle «autocertificazioni» utilizzate dalle RIFI a condizione che non intervengano cambiamenti di circostanze.
- Prevista una specifica procedura per documentari i conti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione o di altre operazioni che comportano l'acquisizione in massa di conti (e.g. acquisizione di ramo d'azienda).